



ISTITUTO TECNICO STATALE "TITO ACERBO"

Via Pizzoferrato,1 – 65124 Pescara

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo



Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 25 Marzo 2013 alle ore 17.00 nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Tito Acerbo viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

- VISTA la legge 20 maggio 1970 n. 300; libertà sindacali
 - VISTO il D. Lgs . 3 febbraio 1993 n.29 organizzazione pubblica amministrazione
 - VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994 n.297; testo unico
 - VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59; autonomia alle ist.scolastiche
 - VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n.275; regolamento autonomia
 - VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 Ordinamento lavoro nella PA
 - VISTO il CCNL 29 novembre 2007
 - VISTO il L 133 del 06.08.2008
 - VISTO il Dlgs n°150 del 27.10.2009
 - VISTA la CM Funzione Pubblica n°7 del 13 maggio 2010;
 - VISTA l'Intesa sottoscritta il 30 gennaio 2013;
 - VISTO il DDG dell'11/02/2013;
 - VISTA l'intesa congiunta tra Amministrazione MIUR e OO.SS del 13/03/2013;
 - VISTA l'intesa sottoscritta il 19/03/2013;
- L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA


Il Dirigente pro-tempore prof.ssa Annateresa Rocchi 

PARTE SINDACALE


RSU : DI NICOLA Laura 
POTENZA Patrizia 
POLIDORO Liza 

SINDACATI TERRITORIALI SCUOLA

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA..... Paolo Pirog (RSA) 

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL..... Fulvio Ferri (RSA) 

GILDA/UNAMS ORZA Angelo 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2012-13.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

ART. 2

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

ART. 3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

ART. 4
Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

ART. 5
Oggetto del presente contratto integrativo

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

ART. 6
Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'aula docenti, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula Magna; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

ART. 7
Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

ART. 8

Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo e sono regolati da accordi nazionali.

ART. 9

Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 10

Criteria generali per l'impiego delle risorse

- Premesso che:

- il sistema stesso delle relazioni sindacali "...persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi prestati alla collettività" -Art. 3 CCNL 2006/2009;

- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 40, c. 3-bis, d.lgs. 165/2001;

- tutto il personale docente ed ATA concorre alla realizzazione dei progetti e delle attività svolte oltre l'orario d'obbligo pur con le diverse professionalità e secondo il piano organizzativo delle attività medesime,

- le attività aggiuntive per il personale docente sono quelle previste dall'art.88 del C.C.N.L. 2006/2009;

- le attività aggiuntive del personale ATA sono quelle previste dal medesimo articolo del CCNL di cui sopra.

10.1 Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificatamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità:

a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento effettivamente prestate dai docenti con funzioni di supporto all'organizzazione scolastica, di collaborazione con il Dirigente Scolastico, di supporto alla didattica e altri incarichi regolarmente affidati per esigenze di servizio;

b) retribuzione delle attività aggiuntive effettivamente prestate dal personale ATA per le attività definite in premessa e correlate al funzionamento generale dell'istituto;

c) retribuzione delle attività di insegnamento prestate dai docenti impegnati nei corsi di recupero, potenziamento, sportello didattico pomeridiani e/o nei progetti che coinvolgono gli alunni

d) retribuzione delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento al personale docente per la realizzazione di progetti e delle attività aggiuntive del personale ATA ai quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento previsto dall'art.3, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, connesse alla realizzazione di detti progetti.

10.2 - Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'Istituto per finanziamenti ex legge 18 dicembre 1997 n.440, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno finalizzate, previa indicazione da parte del Collegio dei Docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità:

a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con l'elaborazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;

b) retribuzione delle attività d'insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alla precedente lettera a) e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse alla realizzazione, a titolo di supporto, dei progetti ed iniziative rivolti agli alunni ed al personale dell'Istituto;

c) retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni all'istituto, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste e /o la disponibilità del personale interno.

d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni all'istituto sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale che abbiano dato la propria disponibilità .

10.3 - Il meccanismo di verifica delle attività aggiuntive svolte dal personale della scuola, quale condizione obbligatoria per procedere alla liquidazione di quanto spettante, sarà regolato, oltre che dalla relazione di fine attività regolarmente fornita da ciascun dipendente, se interessato singolarmente, o dal coordinatore, se trattasi di lavoro di gruppo o commissione, attraverso i seguenti parametri oggettivi:

1) per procedere all'assegnazione dell'incarico andranno concordate con l'interessato/interessati le finalità, gli obiettivi, le ore necessarie al raggiungimento dei risultati, le verifiche previste, la tempistica, ecc. Tali elementi costituiranno il parametro base per la verifica stessa dei risultati conseguiti e saranno adeguatamente riportati nella nomina stessa, a cura del Dirigente Scolastico;

2) a conclusione dell'attività aggiuntiva verrà calcolata la:

- percentuale di presenza sul globale previsto (n° giorni di assenza sui giorni di durata globale dell'incarico).

Conseguentemente:

- in caso di assenza superiore ad 1/3 delle ore /giorni previsti o per assenze prolungate che inficiano lo svolgimento del compito la retribuzione si conformerà all'indice di presenza rilevato.

10.4 – Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti, previa adeguata verifica dei risultati ottenuti come indicato al punto 3:

a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto ai medesimi in proporzione del lavoro svolto sulla base della durata dell'incarico stesso.

Lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione/dichiarazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate. Il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall'istituto e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività e/o sulla base di rilevazione obiettiva mediante strumento informatico. In tale ipotesi le attività prestate oltre l'orario di lavoro saranno retribuite in misura oraria secondo gli importi previsti dalle apposite tabelle allegate al contratto collettivo nazionale.

ART. 11

Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- eventuali contributi dei genitori

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
budget anno sc. 2012/13	134.962,62	101.705,06
economie FIS 2011/12	34.569,76	26.051,06
corsi di recupero	14.740,98	11.108,50
TOTALE FIS	184.273,36	138.864,62
Indennità direzione DSGA	5.732,64 -	4.320,00 -
FIS disponibile	178.540,72	134.544,62

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad €. 184.273,36 (lordo Stato), €. **138.864,62** (lordo dipendente)

ART. 12
Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	Lordo Stato	Lordo dipendente
FUNZIONI STRUMENTALI		
Budget 2012/13	9.619,00	7.248,68
Economie anno sc. 2011/12	226,32	170,55
Totale Funzioni Strumentali	9.845,32	7.419,23

INCARICHI SPECIFICI		
Budget 2012/13	5.148,00	3.879,43
Economie anno sc. 2011/12	586,20	441,75
TOTALE	5.734,20	4.321,18

ORE ECCEDENTI 2012/13:		
budget 2012/13	5.244,00	3.951,77
Ore eccedenti: economie 2011/12	11,97	9,02
Totale ore eccedenti	5.255,97	3.960,79

Avviamento pratica sportiva		
Budget 2012/13	11.180,00	8.425,02
Economie anno sc. 2011/12	1.095,41	825,48
TOTALE	12.275,41	9.250,50

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

ART. 13

Criteria per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed

extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 95.526,68 lordo dipendente, per le attività del personale ATA € 39.017,94 lordo dipendente e per l'indennità di direzione al DSGA €. 4.320,00 lordo dipendente.

ART. 14 **Stanziamenti**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto al dirigente scolastico e (collaboratori del dirigente,): € 9.000,00 (lordo dipendente)

b. supporto al modello organizzativo e all'organizzazione didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili della documentazione dei consigli di classe, commissioni): € 26.547,50 (lordo dipendente)

totale a+b = € 35.547,50

c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 20.624,18

d. Progetti per corsi di recupero, sportello e potenziamento: attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento € 39.355,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Indennità di Direzione DSGA € 4.320,00

a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 7.087,50

b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 3.122,50

c. straordinario € 17.250,00

d. supporto e partecipazione attività progettuali: € 8.687,32

e. indennità di direzione sostituto DSGA € 564,80

f. Funzione superiore al sostituto DSGA € 377,00

g. integrazione incarichi specifici € 1.928,82

MISURA DEI COMPENSI

ART. 15

Misura dei compensi per i Collaboratori del Dirigente Scolastico.

1 - I compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli degli incarichi conferiti.

2 - Per il corrente anno scolastico 2012/2013 vengono stabiliti i compensi forfettari relativi alle ore sottoindicate a carico del fondo d'istituto:

1° Collaboratore del Dirigente Scolastico euro 4.500

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico euro 4.500

ART. 16
Misura dei compensi per il personale docente

Di seguito le parti convengono nel determinare la misura lordo dipendente dei compensi forfetari annui da attribuire al personale docente.

Alle 6 Funzioni Strumentali verrà attribuito il compenso forfetario annuale pari a € 1.236,53 cad., comprensivo anche del coordinamento e della partecipazione alle riunioni e attività previste nella Commissione di riferimento.

Alle altre figure individuate in seno al collegio dei docenti vengono riconosciuti i seguenti compensi:

SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE:	componenti	ore	compenso	totale
Commissione elettorale	n. 2 (10 h cad.)	20	17,50	350,00
Componente Ufficio tecnico	n. 1	26	17,50	455,00
Componente commissione collaudi	n. 1	10	17,50	175,00
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA				
Coordinatori dalle classi 1^ alle 4^ (n. 41x20h)	(n. 43x20h)+ 8 ore	868	17,50	15.190,00
Coordinatori classi 5^ (n. 9x25h)	(n. 9x25h)	225	17,50	3.937,50
Supporto alla documentazione dei consigli (52x6)	(n.49x6h)	312	17,50	5.460,00
Coordinatori dei dipartimenti (n. 14 x 4h)	(n. 14 x 4h)	56	17,50	980,00

Al personale docente impegnato nei progetti previsti dal POF vengono riconosciuti i compensi

TOTALE		20.624,18
---------------	--	------------------

Al personale docente impegnato nei Progetti per corsi di recupero, sportello e potenziamento-attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento- vengono riconosciuti i compensi:

Totale		39.355,00
---------------	--	------------------

ART. 17
Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

ART. 18
Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Attività ata	ore	compenso	totale
a)indennità direzione sostituto DSGA	40 gg		564,80
b)Funzione superiore per sostituzione dsga	25gg		377,00
c)Straordinario assistenti amm.vi	400	14,5	5800,00
d)Intensificazione assistenti x sostituzione colleghi assenti	200	14,5	2900,00
e)Straordinario assistenti tecnici	100	14,5	1450,00
f)Componente commissione elettorale	15	14,5	217,50
g)Supporto ufficio Tecnico per collaudi	15	14,5	217,50

H)Totale spese ass.amm.vi e tecnici(a+b+c+d+e+f+g)				11526,80
COLLABORATORI SCOLASTICI				
i)Straordinario collaboratori scolastici		800	12,5	10000,00
l)Intensificazione collaboratori per sostituzione colleghi assenti		170	12,5	2125,00
m)Intensificazione collab. per sostit.LSU		165	12,5	2062,50
n)Apertura sede Parco Nazionale		16	12,5	200,00
o)Sostituto apertura e chiusura apertura Parco nazionale e tenuta chiavi antintrusione sede centrale e Parco Nazionale		10	12,5	125,00
p) sostituto tenuta chiavi antintrusione sede centrale e Parco Nazionale		5	12,50	62,50
q)Centralinista sede centrale e Parco Nazionale		16	12,5	200,00
r)Piccola manutenzione beni mobili sede centrale		48	12,5	600,00
s)Sostituto apertura sede centrale		5	12,5	62,50
t)Servizi esterni per corrispondenza		35	12,5	437,50
u)Supporto al Dsga nella gestione ordinaria e straordinaria del personale ausiliario in merito alle disposizioni relative all'organizzazione interna		25	12,5	312,50
v)Maggior impegno per assistenza classi in assenza docente		40	12,5	500,00
z) Maggior impegno per ritiro giornali presso edicola		15	12,5	187,50
x)Totale spese coll. Scolastici(DA I A Z)				16875,00
y)Totale spese attività AA,AT,CS(H+X)				28401,80
w)Partecipazione progetti A.A., A.T., C.S.				8687,32
2)SPESE ATA ATTIVITA' (Y+W)				37089,12
3)Avanzo attività per integrazione incarichi (1-2)				1928,82

D.D.
I.I.
B
K

ART. 19
Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere il compenso così fissato:

- € 850,00 per n. 1 unità di personale tecnico
- € 3.400,00 per n. 4 unità di personale amministrativo
- €. 2.000,00 per n. 6 unità di collaboratori scolastici



ART. 20

Misura dei compensi per le attività complementari di educazione fisica.

- 1 – La retribuzione delle ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, sarà corrisposta nella misura prevista da normativa – Centro Scolastico Sportivo


ART. 21

Misura dei compensi art. 9 CCNL dispersione e disagio.

Relativamente all'art.9 del CCNL 2006/2009, per cui vengono assegnati fondi dall'USR Abruzzo al fine di prevenire la dispersione ed il disagio scolastico, si definiscono criteri e modalità di impiego di tale finanziamento, secondo quanto di seguito:

a) risorse:

INTERCULTURA		
assegnazioni anno sc. 2012/13	2.643,78	1.992,30
TOTALE	2.643,78	1.992,30
economie dispersione e intercultura anni sc. Precedenti	6.287,47	4.738,11
totale fondi art. 9 CCNL	8.931,25	6.730,41



b) criteri:

le risorse vengono distribuite all'interno dei progetti inseriti nel POF 2012/13 che coinvolgono alunni stranieri e/o sono finalizzati a prevenire la dispersione scolastica.

c) misura dei compensi:

retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento dei docenti e del personale ATA secondo i Progetti di ampliamento dell'offerta formativa a tal fine deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti, nella misura del 71% ai docenti pari ad € 4.778,59 lordo dipendente e il 29% agli ATA pari ad € 1.951,82 lordo dipendente.

Le ore aggiuntive sono remunerate come da quote orarie del CCNL 2006/09.

TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 22

Soggetti tutelati

- 1 – I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
- 2 – Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'Istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminale.
- 3 – Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementare ivi realizzate.



- 4 – Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
- 5 – Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
- 6 – Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, alunni uditori, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

ART. 23

Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1 – Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure e dotazioni personali protettive in materia di personale scolastico, locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

ART. 24

Il servizio di prevenzione e protezione

1 – Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

2– I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere la formazione, le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

3- Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Responsabile per la sicurezza riceverà un compenso forfetario annuo per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR o da altri fondi.

ART. 25

Documento valutazione dei rischi

1 – Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione di esperti degli Enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori (RSPP, ASPP, Medico Competente, ecc.).

2 –Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

ART. 26

Sorveglianza sanitaria

1 – I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 19 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2 – Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/1956, nel D.Lgs. n.77/1992 e nello stesso decreto Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3 – L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro sulla base di elenco pubblico fornito dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

ART. 27

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1 – Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente ove previsto, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2 – Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3 – La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

4 – Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

ART. 28

Rapporti con gli Enti locali proprietari

1 – Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2 – In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente locale. L'Ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

ART. 29

Attività di aggiornamento, formazione ed informazione

1 – Nei limiti della risorse disponibili debbono essere realizzare attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

2 – I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DLgs n°81/2008 richiamati al comma 2 del precedente articolo 18.

ART. 30

Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1 – A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DLgs n°81/2008

ART. 31


Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1 – Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2 – Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal DLgs n°81/2008, le parti concordano su quanto segue:

- A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
- B) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal DLgs n°81/2008 si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte ed opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al DLgs n°81/2008.
- C) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro ed agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e delle documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal DLgs n°81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal DLgs n°81/2008;
- F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- G) per l'espletamento dei compiti di cui al DLgs n°81/2008 , i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previste per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dal DLgs n°81/2008 , il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

P.P.



ART. 32

Controversie in materia di sicurezza

1 – In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art.51 del DLgs n°81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.



TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. In caso di mancata erogazione dei fondi comunicati dal MIUR con nota prot. 1067 del 18/02/2013 e confermato dall'accordo tra la rappresentanza del MIUR e OO.SS., il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle attività da cui derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

P. P.